



COMUNE DI LUCCA SICULA
Provincia di Agrigento

ORDINANZA SINDACALE

N. 02 Del 15/2/2016

OGGETTO: Censimento Amianto

Premesso

-Che con nota Prot. N.1955 del 14/01/2016, acquisita al nostro protocollo N.253 del 20/01/2016 da parte della Presidenza Regionale-Dipartimento Protezione Civile relativamente alle "Norme per la tutela della salute e del territorio dai rischi derivanti dall'amianto" ai sensi dell'art.4, comma 1, lettera b) della L.R. n. 10 del 29 aprile 2014, si invitava questo Comune ad istituire il Piano Amianto Comunale (PAC), nell'ambito del Dipartimento della Protezione Civile della Regione Siciliana, ai fini di consentire alla Regione Siciliana la stesura del Piano Regionale Amianto per la Sicilia (PRAS) e che fosse trasmessa la seguente documentazione, ai sensi dell'art 3 della L.R.n.10/2014:

1)-Elenco aggiornato del censimento delle strutture pubbliche e private contenenti materiale in cemento-amianto (Dati attuali e progressi);

2)-Elenco delle strutture censite che hanno provveduto alla rimozione, all'incapsulamento o al confinamento di materiale contenente cemento-amianto;

-che ai fini del censimento necessario per la stesura del PRAS, in osservanza dell'art.3 della L.R. n.10/2014 è fatto obbligo che i soggetti pubblici e privati, proprietari di edifici, impianti, luoghi, mezzi di trasporto, manufatti e materiali nei quali vi è presenza di amianto o di materiale contenente amianto, di compilare l'apposito modulo fornito dal comune e restituirlo debitamente compilato allo stesso Comune;

-che la Regione Siciliana, ha già istituito, ai sensi dell'art.3 della L.R. n.10 del 29 aprile 2014, l'unità Speciale Amianto (USA), per predisporre la redazione del Piano Regionale Amianto per la Sicilia (PRAS);

-che con circolare della Regione Siciliana del 22/7/2015 in attuazione delle "Norme per la tutela della salute e del territorio dai rischi derivanti dall'amianto" in attuazione dell'art.4 c.1, lett.b) della L.R. n.10 del 29 aprile 2014, ha emanato le linee guida per la redazione del "Piano Comunale Amianto";

-che da una prima stima visiva, ai fini dell'esecuzione della mappatura, del censimento e della predisposizione cartografica dei siti, si evince che sull'intero territorio comunale sono ubicati manufatti contenenti amianto in svariate tipologie d'uso (tetti di copertura, canne fumarie, serbatoi idrici, canali di scolo, etc.);

Vista la Legge 27/03/1992, n.257, recante "Norme relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto", ed in particolare il comma 5 dell'art.12, che impone ai proprietari degli immobili, di comunicare all'Azienda Sanitaria Provinciale i dati relativi alla presenza dell'amianto fioccolato o in matrice friabile presente negli edifici ed ai sensi dei commi 1 e 2 Lett.b), dell'art.10, ove si dispone l'adozione, da parte della Regione Siciliana, dei Piani di Protezione dell'Ambiente, di decontaminazione, di smaltimento e di bonifica ai fini della difesa dai pericoli derivanti dalla presenza dell'amianto e nei quali piani, tra l'altro, va previsto "il censimento degli edifici nei quali siano presenti materiali o prodotti contenenti amianto libero o in matrice

friabile, con priorità per gli edifici pubblici, per i locali aperti al pubblico o di utilizzazione collettiva e per blocchi di appartamenti”;

Visto il D.P.R. dell'8/8/1994, recante l'approvazione dell'atto di indirizzo e di coordinamento delle attività delle Regioni e delle Province Autonome di Trento e Bolzano in materia di difesa dai pericoli derivanti dall'amianto, che all'art.12, rubricato “*censimento degli edifici nei quali sono presenti materiali o prodotti contenenti amianto libero o in matrice friabile*”, indica le procedure del censimento e dispone che il censimento ha carattere obbligatorio e vincolante per gli edifici pubblici, per i locali aperti al pubblico e di utilizzazione collettiva e per gli blocchi di appartamenti e che a tal fine i rispettivi proprietari sono chiamati a fornire almeno gli elementi informativi : a) I dati relativi al proprietario dell'edificio, b) i dati relativi all'edificio; c) i dati relativi ai materiali contenenti amianto;

Visto D.M. del 6/9/1994, emanato dal Ministero della Sanità, recante “normative e metodologie di applicazione dell'art.6, comma 3 e dell'art.12, comma 2, della Legge n.257 del 27/3/1992, relativa alla cessazione dell'impiego dell'amianto”

Visto D.M. del 25/10/1991, n.471, emanato dal Ministero dell'Ambiente, recante l'adozione del “regolamento recante criteri di procedura e modalità per la messa in sicurezza, la bonifica ed il ripristino ambientale dei siti inquinati, ai sensi dell'art.17 del D.Lgvo 5 Febbraio 1997, n.22 e successive modifiche ed integrazioni”;

Visto D.M. del 29/7/2004, n.248, emanato dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio, recante l'adozione del “regolamento relativo alla determinazione e disciplina delle attività di recupero dei prodotti e beni di amianto e contenenti amianto;

Visto il Decreto Legislativo del 3/4/2006, n.152, recante “norme in materia ambientale” ed in particolare le norme della parte quarta in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati;

Vista la Legge Regionale del 29 aprile 2014, n.10, recante interventi urgenti per la salvaguardia della salute dei cittadini: norme relative all'eliminazione dei rischi derivanti dall'esposizione a siti e manufatti contenenti amianto;

Visto l'art.3 della Legge Regionale N.10 del 29 aprile 2014;

Vista la Circolare Regionale del 22 luglio 2015 relativa alla Legge Regionale n.10 del 29/4/2014 “Norme per la tutela della salute e del territorio dai rischi derivanti dall'amianto in attuazione dell'art.4, comma 1 lett.b)-Linee guida per la redazione del “**Piano Comunale Amianto**”;

Visto il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, emanato con D.L.gvo n.267 del 18 agosto 2000, e successive modifiche ed integrazioni;

Visti in particolare i commi 5 e 6 dell'art.50 e l'art.54 del predetto TUEL n.267/2000 (quest'ultimo nel testo sostituito dall'art.6 de Decreto Legge 23 maggio 2008, n.92, recante “misure urgenti in materia di sicurezza pubblica” convertito, con modificazioni, in Legge 24 luglio 2008, n.125);

Visto il D.M. 5 agosto 2008 (incolumità pubblica e sicurezza urbana; definizione ed ambiti di applicazione), pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.186 del 9 agosto 2008;

Atteso che, per quanto riportato in premessa, è improcrastinabile procedere, ai sensi della suddetta L.R. e della Legge dello Stato, in particolare dell'art.12 del D.P.R. 8 agosto 1994 e del D.M. 06 settembre 1994, ulteriormente richiamato nella direttiva 2003/18/CE del 27/3/2003 che modifica la direttiva 83/477/CEE sulla protezione del lavoratore contro i rischi connessi con esposizione all'amianto durante il lavoro, alla mappatura e censimento degli edifici pubblici e privati utilizzati ad uso pubblico con presenza di amianto in matrice friabile;

Considerato che al fine di evitare il disperdimento di fibre nocive per la salute pubblica, in attuazione delle specifiche finalità perseguite dalla Legge Regionale n.10 del 2014, risulta necessario ed urgente, completare il processo conoscitivo sulla diffusione dell'amianto nel territorio comunale

1) E' fatto obbligo ai soggetti pubblici e privati proprietari di edifici, impianti, luoghi, mezzi di trasporto, manufatti e materiali nei quali vi è presenza di amianto o di materiali contenenti amianto di dare comunicazione all'Azienda Sanitaria Provinciale di Agrigento e a tutti i proprietari di impianti di smaltimento di amianto o di materiali contenenti amianto di comunicare all'Azienda Sanitaria Provinciale di Agrigento ed alla Regione Sicilia, la quantità di amianto smaltito e di aggiornare l'informazione annualmente, così come prescritto dall'art.5 della L.R. 29 aprile 2014, n.10.

2) Per agevolare il censimento degli immobili contenenti amianto, i suddetti proprietari potranno rivolgersi all'ufficio Tecnico Comunale, presso cui sono disponibili appositi moduli di autocertificazione, gli stessi moduli sono resi disponibili anche sul sito Web del Comune di Lucca Sicula.

3) I proprietari o gli amministratori dei siti e manufatti contenenti amianto, entro 90 (novanta) giorni dalla data di pubblicazione della presente ordinanza all'albo on-line del Comune, devono spedire il modello debitamente compilato, a mezzo di raccomandata postale al Comune di Lucca Sicula (AG) Via Corvo n.2 Cap 92010, mediante posta elettronica certificata (PEC – comunediuccasicula@perc.it) oppure direttamente all'Ufficio Protocollo dell'Ente, che curerà l'inoltro all'Ufficio Tecnico Comunale, all'A.R.P.A. ed all'A.S.P. di Agrigento, per il prosieguo dell'iter procedurale.

4) Gli elementi acquisiti saranno posti a base del piano comunale, che sarà redatto secondo gli indirizzi contenuti nel PRAS e conterrà il piano di azione annuale per la progressiva riduzione della presenza di amianto nei siti di competenza.

AVVERTE

-Che la consegna e/o spedizione del modulo di censimento, debitamente compilato, al Comune di Lucca Sicula, sostituisce la comunicazione prescritta, a carico dei proprietari degli immobili, dall'art.12, comma 5, della Legge 27/3/1992, n.257 e dall'art.4 della L.R. 29/4/2014, n.10;

-Che l'inosservanza di tale obbligo comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa, a carico dei soggetti proprietari pubblici e privati inadempienti, tale ammenda compresa tra €2.582,29 e € 5.164,57 verrà irrorata in relazione ai quantitativi e alla pericolosità dell'amianto e allo stato di conservazione del materiale stesso, ai sensi dell'art.15, comma 4 della Legge 27/3/1992, n.257 e dell'art.13 della L.R. 29/4/2014, n.10;

-Che i proprietari o amministratori, in caso di deterioramento dello stato del manufatto censito, causato accidentalmente e non, sono obbligati ad aggiornare o integrare la documentazione di denuncia, l'inosservanza di tale obbligo comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa, a carico dei soggetti proprietari o amministratori pubblici e privati inadempienti, compresa tra € 50,00 ed € 100,00, in relazione al quantitativo e alla pericolosità dell'amianto e allo stato di conservazione del materiale stesso, ai sensi dell'art.13, comma 4 della Legge Regionale 29/4/2014, n.10;

-Che nel caso in cui l'amianto presente nell'ambiente censito è in condizione di deterioramento, tale da rappresentare un rischio per la salute pubblica, il proprietario o amministratore è tenuto ad attuare le azioni e gli interventi secondo il D.M. 6 settembre 1994.

L'Ufficio Tecnico Comunale e L'Ufficio di Polizia Municipale sono incaricati di curare ogni conseguente e/o consequenziale adempimento gestionale. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e di fare rispettare il presente provvedimento e in caso di presenza di manufatti o coperture in cemento-amianto in pessimo stato conservazione nel territorio del Comune di Lucca Sicula, può presentare segnalazione scritta al protocollo del Comune o richiedere informazioni presso gli uffici comunali di cui sopra nei giorni feriali di apertura al pubblico.

La presente ordinanza diventa immediatamente esecutiva con la pubblicazione all'albo pretorio on-line del Comune di Lucca Sicula.

Gli operatori della polizia municipale e gli altri agenti della forza pubblica sono incaricati di far rispettare ed osservare la presente ordinanza.

Che avverso la presente ordinanza è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale davanti al TAR competente per territorio, secondo le modalità di cui alla legge 6 dicembre 1971, n.1034, ovvero è ammesso il ricorso straordinario al Capo dello Stato, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n.1199, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di avvenuta notificazione del presente atto.

DISPONE

Che la presente ordinanza venga trasmessa a chi di competenza:

Al Prefetto di Agrigento;

All'A.S.P. di Agrigento;

All'A.R.P.A. di Agrigento;

Alla Compagnia Comando dei Carabinieri di Sciacca;

All'Ufficio Tecnico Comunale-Sede;

Alla Polizia Municipale-Sede;

All'Albo Pretorio Comunale on-line e per l'affissione in luoghi pubblici di Lucca Sicula.

Dalla Residenza Municipale,li

IL SINDACO
(Geom. Giuseppe Puccio)

